



OGGETTO: ASSENSO PRELIMINARE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PTCP PRESENTATA DAL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA (VARIANTE AL PGT).

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Premesso che:

1. Il Comune di Moniga del Garda:
 - Con deliberazioni della Giunta n. 19 del 07/03/2016 e n. 12 del 30/01/2017 ha avviato il procedimento per la seconda variante al proprio piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della legge regionale n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche;
 - nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ha chiesto a questa Provincia lo svolgimento congiunto della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della predetta variante, in quanto la stessa, per una limitata parte connessa agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), comporta variante al vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
2. Il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia con atto n. 3742 del 20/12/2019 ha espresso assenso allo svolgimento congiunto fra Comune e Provincia della VAS inerente alla predetta variante, per la parte connessa alla presupposta variante semplificata al PTCP;
3. Il Direttore del Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia con atti 2697 del 06/09/2019 e n. 604 del 04/03/2020 ha espresso il parere relativo alla VAS della variante in questione;
4. L'Autorità Competente per la VAS d'intesa con l'Autorità Procedente per la VAS con atto dell'11/05/2020 ha disposto di non assoggettare a VAS la seconda variante al PGT di Moniga del Garda a condizione che vengano recepite le prescrizioni contenute nel provvedimento;
5. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/05/2020 è stata adottata la predetta variante al PGT ed è stata trasmessa a questa Provincia la relativa documentazione, ai fini della valutazione della sua compatibilità con il PTCP, nonché per la verifica di coerenza con i criteri ed indirizzi del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014;
6. La sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale di adozione della variante è stata

Documento firmato digitalmente

depositata dal 24/06/2020 per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 12/2005, e di essa ne è stato dato avviso sul BURL n. 26 del 24/06/2020;

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, prevede al comma 4 dell'articolo 5 (Norma transitoria), che fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, soggiungendo che la relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- La possibilità di trasformazione urbanistica prevista dalla norma transitoria sopra citata può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate dalle previsione ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
- La variante al PGT di Moniga del Garda interessa un'area di limitata dimensione, rientrando in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico individuato dal PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
- L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;
- L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del Piano;
- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo

Documento firmato digitalmente

17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005;

Rilevato quanto segue alla luce della citata Normativa del PTCP, della legge regionale n. 12/2005, della legge n. 56/2014 e dello Statuto provinciale:

- Qualora sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune il Presidente della Provincia, valutato che la modifica attenga ad aspetto di ambito locale non incidente sulle strategie generali del PTCP, si pronunci in termini di assenso entro 120 giorni dalla trasmissione della proposta stessa, la Provincia avvia il procedimento di variante semplificata di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del PTCP;
- La variante semplificata è approvata con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10, della legge regionale 12/2005, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 3, del PTCP, dandosi atto che:
 1. La deliberazione del Consiglio Comunale contenente proposta di variante al PTCP, unitamente al presente decreto di assenso del Presidente della Provincia ed all'avviso di avvio del procedimento di variante, è pubblicata sul Sito internet provinciale e la Provincia ne dà informazione diretta agli enti locali territorialmente interessati (Comune, eventuale Unione di Comuni e Comunità Montana);
 2. La consultazione degli enti locali territorialmente interessati è intervenuta nell'ambito della già espletata procedura di VAS;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione Istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 5 ottobre 2020 (in atti), nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'espansione, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, e ritenendosi che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici agricole in cui esso spazialmente si colloca - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica la possibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Visto l'elaborato cartografico rappresentante l'area interessata dallo stralcio, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale dott. Riccardo Maria Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

decreta

1. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12/2005 e dell'articolo 15, comma 9, del PTCP, il preliminare assenso sulla proposta di modifica del PTCP presentata dal Comune di Moniga del Garda con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/05/2020.

Documento firmato digitalmente

2. Di dare avvio al procedimento di approvazione della variante semplificata al PTCP a seguito della proposta comunale di cui al punto precedente, dando atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima variante al PTCP è assorbita dalla VAS conclusasi con atto dell'autorità competente dell'11/05/2020, citato in premessa.
3. Di dare atto che l'adozione della variante al PTCP di cui sopra compete al Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 12/2005.
4. Di pubblicare il presente decreto, unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale di Moniga del Garda n. 8 del 28/05/2020 e all'avviso di avvio del procedimento di approvazione della variante semplificata del PTCP, sul Sito ufficiale della Provincia, nella sezione Albo Pretorio Online per il periodo consecutivo di 180 giorni, nonché nella sezione Ente Locale/Territorio.
5. Di trasmettere il presente decreto al Comune di Moniga del Garda, con richiesta di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune, per un periodo di 180 giorni e comunque sino alla conclusione del procedimento di approvazione della variante al PGT.
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile all'atto della sua sottoscrizione.

Brescia, li 06-10-2020

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI